

L'inchiesta sugli accessi abusivi PER AVERE NOTIZIE NON SI POSSONO COMMETTERE REATI



GUIDO STAMPANONI BASSI

L'inchiesta della Procura di Perugia in merito ai presunti accessi abusivi alle banche dati delle Forze dell'Ordine ha fatto tornare di moda la vecchia - e abusata - battuta secondo cui la vera separazione delle carriere da attuare dovrebbe essere quella tra Pubblici Ministeri e giornalisti. È, infatti, la presenza, tra gli indagati, di alcuni cronisti ad aver suscitato le maggiori polemiche, essendosi sin da subito delineate due posizioni: quella di chi vi ha visto «un inaccettabile tentativo di intimidazione nei confronti dei giornalisti» e quella di chi si è chiesto se davvero «si possa definire giornalismo d'inchiesta la pubblicazione di notizie segrete, conosciute solo perché qualche inquirente le ha scaricate».

Senza voler entrare nel merito della vicenda - su cui non si può che invocare il rispetto della presunzione di non colpevolezza - qualche considerazione in astratto merita di essere sviluppata in ordine al rapporto tra libertà di stampa e modalità di ricerca delle notizie. Nel manifestare solidarietà ai giornalisti, si è scritto che le notizie pubblicate sarebbero vere e che, quindi, gli stessi avrebbero fatto solo il loro dovere (quello di informare l'opinione pubblica), non essendo compito loro stabilire se qualcuno abbia commesso dei reati. Ciò è vero solo in parte, dovendosi distinguere la mera pubblicazione di una notizia dall'ipotesi in cui il giornalista concorra con altri - magari istigandoli - nella commissione di un reato finalizzato a procacciarsela o, a maggior ragione, commetta lui stesso un reato. A tal proposito, ci si è spesso chiesti se il diritto di cronaca possa giustificare eventuali reati

commessi al fine di procurarsi le notizie: se, in alcuni casi, tale tesi è stata sostenuta (sebbene limitatamente al reato di ricettazione), in altre e più recenti decisioni la Cassazione ha ribadito che il diritto di cronaca può rilevare solo in relazione ai reati commessi con la pubblicazione della notizia e non anche rispetto ad eventuali reati che il giornalista abbia compiuto al fine di ottenerla.

Se si ragionasse diversamente, si giungerebbe alla paradossale conclusione per cui anche il furto, la rapina o addirittura reati diretti alla lesione dell'integrità fisica altrui potrebbero essere tollerati solo perché commessi in nome del diritto di cronaca; al contrario, non è ammissibile che la ricerca delle notizie possa spingersi sino al sacrificio della libertà personale altrui, perché ciò significherebbe riconoscere ai giornalisti poteri inquisitori persino superiori a quelli di cui la pubblica autorità è dotata nel caso di commissione di reati. Del resto, anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha più volte ribadito che i giornalisti non possono essere esonerati dal dovere di obbedire al diritto penale, non dovendosi commettere l'errore di interpretare la protezione offerta dall'art. 10 CEDU come se equivallesse ad una totale immunità penale. Il diritto dei giornalisti svolge un ruolo essenziale per la democrazia e, proprio per questo, deve essere esercitato con responsabilità. È, quindi, anzitutto nell'interesse dello stesso giornalismo d'inchiesta - al quale, spesso, è stata mossa l'accusa di essersi trasformato in un "megafono delle Procure" - che è necessario che sul tema si sviluppi un dibattito serio e costruttivo, che vada al di là di mere difese corporative, allarmismi su presunti "bavagli" o critiche ingiuste a un magistrato (qual è Raffaele Cantone a capo della Procura di Perugia) che, anzi, ha sempre mostrato grande attenzione alla libertà di stampa.

*Avvocato e direttore della rivista
Giurisprudenza Penale*